forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI



CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO NEL **PRESIDIO FORESTALE COMUNALE "SU PADRU" IN COMUNE DI THIESI (SS)** ANNO DI ESTRAZIONE 2026

Progettazione - Collaboratori Tecnici	Dott. Agr. Pier Gaetano Arrica
Il Responsabile Complesso Meilogu	Dott. For. Salvatore Falchi
Responsabile Settore Tecnico	Dott. Agr. Mauro Forteschi
Il Direttore del Servizio ad interim	**Dott. Antonio Casula**

Art. 1

(Oggetto dell'asta)

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta, **con aggiudicazione a MISURA,** di sughero gentile di qualsiasi classe, qualità, quantità ed età fiammato e no, pezzame di macina e di sugherone, ricavabili da piante radicate nel Presidio Forestale Comunale" SU PADRU", Comune di Thiesi (SS), su terreni interamente di proprietà comunale, in concessione all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per un importo complessivo a base d'asta pari a **€. 96.000,00 (novantaseimila),** più IVA a norma di legge.

Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito da sughero gentile bianco dell'età di 15 anni, che viene stimato in via preventiva e non limitativa in **q.li 1.200,00** ***circa*** e da sugherone che viene stimato in via preventiva e non limitativa in **q.li 120,00** ***circa.***

La vendita riguarda tutto il prodotto sughericolo ritraibile nei terreni di cui al presente capitolato, anche se inferiore o superiore, sia in qualità che in quantità, di qualsiasi età a quanto indicato nel precedente comma.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

L'Aggiudicatario è tenuto all'acquisto di tutti i prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, pezzame di macina e del sugherone, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità, qualità ed età dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare.

Art. 2

(Sopralluogo)

L'Aggiudicatario eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

Per tale scopo si obbligano le ditte interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione), al fine di valutare qualità, quantità ed età dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie.

L'individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata al presente Capitolato d'Oneri, ed obbligatoriamente di questa si dovrà prendere visione prima e durante i citati sopralluoghi.

Dell'effettuazione dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa verrà rilasciata, da parte del personale incarico dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., apposita attestazione da produrre in sede di partecipazione alla gara secondo quanto prescritto dal disciplinare di gara (Allegato D. Verbale_Sopralluogo).

Art. 3

(Modalità di estrazione del sughero)

L'Aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutto il prodotto sughericolo (sughero gentile e sugherone), anche se pietroso, terroso, verde od invaso da formiche, sia bianco che fiammato, ritraibile delle piante presenti nell'area d'intervento, siano esse raggruppate e/o sparse.

Le piante in produzione da estrarre sono stimate in numero **12.000,00** circa.

Le piante da demaschiare da estrarre sono stimate in un numero NON inferiore a **4.000,00**.

L'Aggiudicatario è tenuto all'estrazione di tutte le piante, siano esse raggruppate o sparse, senza alcuna pretesa riguardo qualità, quantità ed età dei prodotti in vendita, né in riferimento al numero di piante qualora sia maggiore o minore di quello nei commi precedente.

L'Aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni di decortica, nei siti specifici, che saranno indicati dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

Inoltre, è tenuto ad effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali:

- regolarizzazione delle "collane";
- eliminazione totale dei "pedoni";
- apertura delle stradelle, ovvero incisione longitudinale del fellogeno (mammina), nelle modalità concordate con la DL.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo art. 9.

L'altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, deve rispettare i limiti massimi di cui all'art. 20 comma 2 L.R. n.4/94 e salvo diverse indicazioni impartire dal Responsabile del Complesso dell'Agenzia, in genere dovrà essere elevata commisuratamente al vigore vegetativo delle piante e, in generale, di almeno 10 cm rispetto a quella attuale.

Le piante con diametro superiore a 1 metro, misurato ad un'altezza di metri 1,30 al piano di campagna, dovranno essere escluse dall'estrazione in quanto rivestono importanza naturalistica e paesaggistica, salvo diversa indicazione da parte Responsabile del Complesso dell'Agenzia.

Qualora ritenuto necessario dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., ovvero dal C.F.V.A., gli attrezzi utilizzati per l'estrazione dovranno essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni ad opera di agenti patogeni. La disinfezione suddetta dovrà avvenire secondo metodiche approvate dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.,

È facoltà dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., anche su richiesta del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Sassari, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero risultare fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 4

(Responsabilità dell'Aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'Aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti, nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di consegna del bosco, né per qualsiasi causa prevista ed imprevista o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

L'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., non ha nessun vincolo fino alla stipula del contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione, rispettando e presentando all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. la documentazione relativa alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui all'art. 8 del presente documento ed altresì alle indicazioni espresse nel Disciplinare di Gara, Avviso, ecc.

L'Aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, eventualmente, di vigilanza dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

L'Aggiudicatario avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.,e/o di terzi, eventi dei quali l'Aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.

L'Aggiudicatario è obbligato:

- a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'Aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- accendere fuochi in foresta;
- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- eseguire la decortica su piante non assegnate.

Dal momento della consegna del bosco e fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni, che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia alle Autorità competenti e all'Agenzia per conoscenza.

Si intende esclusa ogni responsabilità dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato successivamente alla consegna del bosco. Per tali danni, pertanto, nessuna

pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furti nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario NON potrà pretendere all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi contrattuali assunti.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel presente Capitolato sarà effettuata dal Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

Art. 5

(Assicurazione responsabilità civile)

L'Aggiudicatario dovrà munirsi di una polizza assicurativa, se del caso anche appositamente costituita, per tenere indenne l'Agenzia da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, azione di terzi o cause di forza maggiore, per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

Art. 6

(Consegna del bosco)

Entro cinque giorni dalla stipula del contratto, si procederà alla consegna del bosco, redigendo apposito verbale, che sarà sottoscritto dall'Aggiudicatario e dal Direttore del Servizio Territoriale di Sassari, o da un suo delegato, che effettuerà la consegna stessa.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

La consegna del bosco sarà eseguita dal Direttore del Servizio Territoriale di Sassari, o da un suo delegato, nel presidio Forestale Comunale di SU PADRU (Thiesi-SS), che in tale occasione indicherà all'Aggiudicatario, appositamente invitato, o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e i segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione (vedi Art. 9).

Qualora ritenuto opportuno dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.,, dietro richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare il sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non si presenti per la consegna, la stessa si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dall'avvenuta stipula contrattuale, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Una volta proceduto alla consegna l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., trasmetterà al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale C.F.V.A. competente i seguenti documenti:

- **verbale di consegna del bosco**, o in caso di consegna fiduciaria o mancata richiesta, copia della notifica di stipula;
- **il contratto di vendita**, munito degli estremi di approvazione e di registrazione il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente

Capitolato d'oneri, o in alternativa, il verbale di aggiudicazione che terrà luogo di regolare contratto (e del quale il presente capitolato sarà parte integrante).

Qualora l'Aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna del bosco, nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno, a decorrere da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

All'atto della consegna del bosco, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., predisporrà propria attività di verifica e controllo sull'estrazione, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

Art. 7

(Sicurezza nelle operazioni e Informazioni ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 ss.mm.ii.)

L'Aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'Agenzia, a tal fine, copia del documento di valutazione dei rischi, prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze, relativi alle operazioni di decortica ed esbosco del sughero, condotto dall'Aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali e da nessun'altra attività condotta dagli operai dell'Agenzia ad eccezione delle ordinarie attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione, condotta dal personale preposto dell''Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

Art. 8

(Tempi, modalità delle lavorazioni e Penalità)

L'Aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Forestale di competenza per territorio, il giorno in cui inizieranno i lavori di decortica, compresi i lavori preparatori all'estrazione.

L'inizio dei lavori di estrazione del sughero DECORRONO dal **quinto giorno lavorativo** dalla verifica dell'effettivo distacco del sughero dal fellogeno, eseguita dal personale dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., e del quale sarà redatto apposito **certificato di inizio lavori** da trasmettere all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario potrà presenziare alla suddetta verifica, a seguito di comunicazione dell''Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

Per accedere al luogo di estrazione l'Aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nel Presidio Forestale. L'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

La creazione di un eventuale deposito temporaneo in cui impostare il materiale in attesa del trasporto dovrà essere concordata con l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in relazione alle modalità di

organizzazione dei lavori di estrazione ed alle quantità estraibili giornalmente.

La custodia del sughero estratto, posto nel deposito temporaneo, sarà a totale carico e cura dell'Aggiudicatario.

I lavori di estrazione dovranno essere eseguiti e portati a conclusione entro i termini della stagione sughericola 2026, come indicato all'art.27 della L.R. N.4 del 1994, in giorni feriali e senza interruzione alcuna, se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore. L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e luogo. Non sarà possibile decorticare solo le piante con sughero gentile senza difetti e tralasciare quelle con sughero gentile con difetti, fiammato o con sugherone e altri pezzami. La mancata osservanza delle prescrizioni riportate comporta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Qualora l'estrazione del sughero NON venga conclusa entro la stagione sughericola 2026, e l'Aggiudicatario ABBIA AVUTO un arco temporale di almeno 40 gg di effettivo lavoro, pur in presenza di cause di forza maggiore e/o sospensione lavori, l'estrazione NON sarà posticipata all'annata successiva, e in tal caso si procederà alla rescissione del contratto e all'applicazione delle relative penalità.

Nel caso in cui l'estrazione del sughero NON venga conclusa entro la stagione sughericola 2026 e l'Aggiudicatario NON abbia avuto un arco temporale di 40 gg di effettivo di lavoro, pur in presenza di cause di forza maggiore e/o sospensione lavori, l'Agenzia garantirà all'Aggiudicatario l'estrazione del sughero restante per l'annata successiva, previa richiesta scritta dell'Aggiudicatario, il quale dovrà corrispondere una maggiorazione del 10% da calcolarsi sul prezzo unitario di aggiudicazione.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'Aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

a) per inizio anticipato delle operazioni di decortica, rispetto alla data di inizio lavori di cui al comma 1: euro 100,00 (euro cento/00) al giorno;
b) per mancata estrazione del sughero gentile e del sugherone euro 15,00 (euro quindici/00) per ogni pianta trascurata senza giustificato motivo e non concordata con il personale dell'Agenzia, fino ad un massimo del 10% delle piante totali, mentre se il numero di piante su cui non viene estratto il sughero gentile supera il 10% delle piante totali, l'Aggiudicatario dovrà pagare una penale di € 30,00 (euro trenta/00) per ogni pianta non lavorata;
c) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti al precedente art. 3: euro 15,00 (euro quindici/00) per ogni pianta;
d) per imperfetta scorzatura rispetto a quanto prescritto al precedente art. 3 : euro 10,00 (euro dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate "calzette";
e) In caso di mancata o irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 3, dovuta a negligenza o imperizia dell'estratto sarà applicata una

penale di euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni manchevolezza non specificamente disciplinata ai precedenti punti b) c) d);

f) in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina" dovute a negligenza o imperizia dell'estrattore, si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L.R. n.4/ 94;

g) per imperfetta regolarizzazione dei "pedoni", così come previsto all'art.3: € 10,0 a pianta su cui non è stata effettuata la corretta eliminazione del piede;

h) per ogni plancia di sughero e/o parte di essa rinvenuta nell'area assegnata dopo le ore 18,00 di ogni giorno di estrazione, in assenza di comunicazione di manca misurazione: € 50,00 per ogni plancia;

Le penali di cui sopra saranno applicate facendo salve le altre sanzioni previste la leggi e/o regolamenti vigenti in materia. In particolare, nel caso in cui si arrechino lezioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno si fa rinvio a quanto previsto dagli art. 21,23 e 25 della L.R. N.4 DEL 1994.

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito sia attraverso il Responsabile del Complesso forestale e/o il proprio personale di vigilanza, sia dal personale del Corpo Forestale e di V. A. e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'Aggiudicatario sia nel corso dei lavori con annotazione sul "giornale dei lavori", che in fase di collaudo.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo, comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento

Art. 9

(Pesatura del prodotto suberoso)

Nella vendita a peso il prodotto suberoso, ovvero sughero gentile e pezzame di qualsiasi grandezza risultante dal taglio accidentale dei pedoni e/o della plancia, estratto giornalmente, DOVRA' ESSERE TRASPORTATO A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO e pesato presso una pesa ubicata nel comune ove ha luogo l'estrazione, o in un comune limitrofo.

Le spese della pesatura saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.

La pesatura di tutto il prodotto suberoso, ovvero sughero gentile e pezzame di qualsiasi grandezza risultante dal taglio accidentale dei pedoni e/o della plancia, in contradditorio con il rappresentante dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. verrà verbalizzata e sarà fatta, ***al netto di tare di alcun genere***, **giornalmente entro le ore 18.00 di ogni giorno**; **e comunque eccezionalmente in caso di imprevisti e/o fatti indipendenti dalla volontà dell'Aggiudicatario entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello di estrazione.**

L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile del Presidio Forestale o ad altre persona incaricata dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., il termine dei lavori e nel caso in cui non sia stato

possibile portare alla pesa il materiale estratto, questo dovrà essere accatastato sul mezzo e/o in appositi piazzali per consentire al rappresentante dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., di verificare ed annotare la quantità del materiale estratto giornalmente.

Tale annotazione dovrà essere apportata sul giornale dei lavori opportunamente predisposto.

In ogni caso il rinvenimento del sughero estratto all'interno dell'area di estrazione dopo le ore 18.00, in assenza di comunicazione di mancata misurazione, verrà considerato occultato e soggetto alle penali prima descritte.

Il sughero rinvenuto dovrà essere comunque misurato.

Il peso rilevato con ciascuna misurazione del materiale estratto giornalmente (così come stabilito al comma 3) verrà ridotto in considerazione del calo dello stesso, previa applicazione di apposito coefficiente indicato nella misura di 0,10 (vale a dire il 10.00%).

Qualora la pesatura venga eseguita eccezionalmente oltre il terzo giorno di estrazione del sughero, non si darà luogo alla riduzione del 10% ed il peso sarà considerato quale netto.

Art. 10

(Furti, danni e ammanchi durante l'estrazione)

L'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi dalla data di consegna del bosco di cui all'art.7 e fino alla data del collaudo definitivo di cui all'art.16, salvo che ne indichi gli autori e ne faccia tempestiva denuncia alle Autorità competenti per territorio.

S'intende in ogni caso la responsabilità dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., nei riguardi della quale nessuna azione potrà essere esercitata e nessuna richiesta potrà essere avanzata a qualsiasi titolo o ragione dall'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario assume anche la responsabilità di eventuali azioni o ricerche che fossero tentate contro l'Agenzia in conseguenza dell'aggiudicazione.

Resta inteso che verificandosi un incendio colposo o doloso nell'area di estrazione, l'Aggiudicatario NON potrà pretendere all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., indennità alcuna per i danni subiti, ne invocare la rescissione del contratto, ne venir meno comunque agli obblighi assunti.

Si precisa che, dalla data di consegna del bosco fino alla data di collaudo definitivo, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alla custodia sia del sughero in pianta che del sughero estratto (estratto e non esboscato, estratto ed accatastato sia in un mezzo, sia in piazzale, sia in bosco in attesa di pesatura, ecc.).

Nel caso di furti e ammanchi di prodotti sughericoli, sarà cura dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., predisporre la stima del danno e la stessa sarà posta a carico, a giudizio insindacabile dell'Aggiudicatario.

Art. 11

(Pagamento del sughero venduto)

L'Aggiudicatario è tenuto a pagare per intero tutto il prodotto ritratto al costo stabilito con la

propria offerta:

Il pagamento potra avvenire, a scelta dell'aggiudicatario, in una delle seguenti opzioni:

1) Al momento della stipula, ovvero immediatamente dopo alla stipula ma comunque prima dell'inizio delle operazioni di estrazione, l'aggiudicatario provvede al pagamento dell'intera somma scaturente dall'offerta aggiudicata. Al termine delle operazioni di estrazione si procederà al conguaglio di pagamento (positivo o negativo) tra quanto pagato ed il valore del bene effettivamente ritratto. L'eventuale pagamento del conguaglio dovuto dall'aggiudicatario trova garanzia nella cauzione/fidejussione definitiva di cui al successivo art. 12. Qualora in corso di estrazione, sulla base dell'avanzamento delle misurazioni del prodotto ritratto, dovesse desumersi che la somma garantita è inferiore al saldo finale, l'aggiudicatario sarà tenuto ad adeguare la garanzia, ovvero ad emettere preventivamente alla conclusione delle operazioni di estrazione, un preventivo pagamento per la differente somma stimata dall'Agenzia.
2) Al momento della stipula, ovvero immediatamente dopo la stipula ma comunque prima dell'inizio delle operazioni di estrazione, l'aggiudicatario provvede a costituire apposita garanzia nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa, per la somma garantita almeno pari all'intera somma scaturente dall'offerta aggiudicata. Tale garanzia può essere unificata con la garanzia di cui al successivo articolo 12: in tale caso la somma garantita sarà almeno pari al 110 % dell'intero valore contrattuale come stimato in sede di aggiudicazione. Qualora in corso di estrazione, sulla base dell'avanzamento delle misurazioni del prodotto ritratto, dovesse desumersi che la somma garantita è inferiore al saldo finale, l'aggiudicatario sarà tenuto ad adeguare la garanzia, ovvero ad emettere preventivamente alla conclusione delle operazioni di estrazione, un preventivo pagamento per la differente somma stimata dall'Agenzia. Lo svincolo della garanzia è disposto solo a seguito del collaudo finale, previa verifica dell'assenza di pendenze nei pagamenti.

- Al momento della stipula, ovvero immediatamente dopo la stessa ma comunque prima dell'inizio delle operazioni di estrazione, l'aggiudicatario provvede al pagamento di una somma almeno pari al 25% dell'intero valore della vendita, calcolato in sede di aggiudicazione. Il suddetto pagamento dovrà essere integrato da successivi pagamenti ogni qual volta con l'avanzare delle operazioni di estrazione la somma residua (differenza tra pagamenti effettuati e materiale estratto), sia inferiore al 10 %. L'importo dei pagamenti successivi al primo dovrà essere di importo non inferiore ad euro 10.000,00 oltre l'iva di legge se dovuta.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento, di cui al presente articolo, comporterà in via graduata:
il divieto di ritrarre il sughero fuori dal cantiere;
la sospensione dei lavori di estrazione qualora il ritardo del pagamento ecceda 5 gg lavorativi;
la risoluzione del contratto qualora permanga la soluzione di insolvenza oltre tre solleciti da parte dell'Agenzia.

Le condizioni di cui al presente articolo, si applicano inderogabilmente anche nel caso in cui per cause NON imputabili all'Aggiudicatario, l'estrazione venga sospesa, sui quantitativi estratti, come

risultanti dai verbali di carico e/o pesate e dalla comunicazione di sospensione redatta dal Responsabile del Complesso.

Tutti pagamenti a favore dell'Agenzia sono effettuati tramite il sistema pago PA. In sede di stipula l'aggiudicatario deve fornire all'Agenzia tutti gli estremi necessari alla corretta emissione delle fatture e le eventuali attestazioni circa eventuali agevolazioni sull'IVA,

Art. 12

(Garanzia definitiva)

L'Aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva, per un importo minimo garantito pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale calcolato a partire dal numero di quintali stimati moltiplicato per il prezzo unitario di aggiudicazione a sua scelta sotto forma di cauzione o di fidejussione bancaria o assicurativa.

La garanzia così costituita è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in meno rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Agenzia può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;

La garanzia cessa di avere effetto solo a seguito di emissione del collaudo finale di cui al successivo articolo 15.

La garanzia fideiussoria di cui sopra può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del DLG 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 13

(Sospensione dei lavori)

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà, procurando danno alla mammina, l'estrazione dovrà essere temporaneamente sospesa. L'Aggiudicatario dovrà dare immediato avviso della sospensione alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio e all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente, pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori ed il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione definitiva dei lavori, su richiesta dell'Aggiudicatario e apposita disposizione del Responsabile del Presidio Forestale.

In tale caso resta a carico dell'Aggiudicatario quanto disposte all'art 7.

I lavori di estrazione potranno altresì essere sospesi d'urgenza per giusta e legittima causa dal

Direttore del Servizio, dando immediata comunicazione all'Aggiudicatario, nei seguenti casi:

- mancato pagamento di un qualsiasi bonifico, come definito all'art. 12 del presente capitolato;
- accertate condizioni climatiche avverse con elevata difficoltà al distacco di sughero NON evidenziate dall'Aggiudicatario, con rischio di danno alle piante oggetto di estrazione;
- presenza o accertamenti in corso di esecuzioni, di gravi problematiche fitosanitarie.

Qualora la sospensione dei lavori avvenga per fatto imputabile all'Aggiudicatario, troveranno applicazione le penale previste nell'art. 9.

Art. 14

(Prevenzione incendi e smaltimento dei rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione, se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica e simili.

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla Legge n.353/2000 ed al PRAI della Regione Sardegna.

Art. 15

(Verifiche in corso d'esecuzione, documentazione tecnico contabile e collaudo finale)

L'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. si riserva di effettuare, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'estrazione.

Alla fine delle operazioni, con l'eventuale presenza dell'Aggiudicatario, debitamente preavvisato o di un suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dell'estrazione. Di tale verifica sarà redatto apposito verbale. In esso dovranno determinarsi eventuali danni alle piante o al bosco che accertati e valutati insindacabilmente da questa Agenzia, dovranno essere risarciti entro 15 gg dalla loro notifica. Eventuali altre infrazioni rilevate, saranno invece immediatamente comunicate alle Autorità competenti per i provvedimenti del caso.

Il Responsabile del Complesso Forestale, che assume il ruolo di Direttore dei lavori, o la persona incaricata e/o delegata dall'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. curerà i seguenti atti:

- Processo verbale di consegna del bosco (Art.7)
- Certificato di inizio dei lavori (Art.9)
- Tenuta del giornale dei lavori sul quale verranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati: indicazione delle località, inizio e termine giornaliero dei lavori, maestranze adibite al controllo dell'estrazione, disposizioni di sospensioni di urgenza delle operazioni di estrazione, rilievo di inadempienze, ogni altro fatto significativo di

rilievo osservato e/o accertato relativi all'estrazione.

- Eventuali verbali di sopralluogo
- Certificato di regolare esecuzione dell'estrazione, redatto dal Direttore dei Lavori.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'Aggiudicatario all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. competente per territorio alla conclusione dei lavori.

L'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. dovrà certificare, preliminarmente al collaudo, tramite il R.U.P., la regolarità dei termini contrattuali, e proseguirla al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio, unitamente alla indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto e di quanto dovuto per risarcimento degli eventuali danni alle piante o alla foresta accertati.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A competente.

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.. La cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'Aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S..

Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

Il Direttore del Servizio ad Interim
Dott. Antonio Casula

Siglato da:

dott. S. Falchi

dott. M. Forteschi

Falchi
Salvatore
05.06.2026
13:21:26
GMT+02:00

MAURO
FORTESCHI
05.06.2026
13:36:55
GMT+02:00